



PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.2 – per sostenere la ripresa degli investimenti produttivi per conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l'occupazione

“Creazione e sviluppo di reti e aggregazioni di imprese”

1) Finalità, ambito di applicazione e base giuridica

Con il presente bando attuativo dell'azione 1.3.2 del PR FESR Liguria 2021-2027, Regione intende sostenere la competitività del sistema economico ligure incentivando lo sviluppo delle aggregazioni in forma stabile tra imprese mediante processi di messa in rete delle loro capacità, delle competenze, delle risorse, mediante lo scambio di conoscenze finalizzate alla collaborazione produttiva, progettazione, logistica e servizi connessi per l'innovazione di processo, di prodotto, di servizio e/o organizzativo.

2) Risorse disponibili

La dotazione iniziale di risorse finanziarie assegnata agli interventi di cui al presente bando è pari a complessivi euro 2.000.000.

3) Gestione delle attività

Le attività previste dal presente bando e la dotazione finanziaria ad esso assegnata sono gestite da FI.L.S.E. S.p.A. in qualità di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060.

4) Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese in forma associata secondo le seguenti modalità di aggregazione:
 - A) raggruppamenti di MPMI regolarmente costituiti a norma di legge, con forma giuridica di "contratto di rete" che preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e l'individuazione di un organo comune (rete con soggettività giuridica), ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.
 - B) consorzi e società consortili;

I soggetti indicati ai punti A) e B) devono essere composti da almeno 3 imprese aventi sede operativa nel territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA.
2. Il proponente deve avere una sede operativa in Liguria (rilevabile nella visura camerale) al momento dell'erogazione dell'agevolazione.

3. Possono presentare domanda di agevolazione di cui al presente bando anche i soggetti non ancora costituiti a condizione che perfezionino la costituzione e trasmettano a FI.L.S.E. S.p.A. il relativo atto costitutivo e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della domanda con accantonamento delle relative risorse, pena la decadenza della domanda di agevolazione. In questo caso al momento della presentazione della proposta progettuale deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa partner, di impegno alla costituzione del raggruppamento.
4. I soggetti proponenti e le imprese facenti parte dell'aggregazione, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
 - rientrare nei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014;
 - essere regolarmente costituiti, iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente e attivi;
 - essere composti da imprese aggregate tra loro autonome ai sensi della disciplina unionale. Non sono ammissibili nella stessa aggregazione le imprese che risultino tra loro associate o collegate ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17/06/2014;
 - non operare nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1 c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058;
5. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata a FI.L.S.E. S.p.A. per le necessarie verifiche e valutazioni.
6. Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti proponenti:
 - a) in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di

omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

- b) destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;

7. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti proponenti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
- f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

5) Operazioni agevolabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi rivolti alla creazione, al consolidamento e allo sviluppo di aggregazioni di imprese, attraverso le seguenti tipologie di azioni funzionali allo sviluppo di attività e funzioni comuni:

- a) realizzazione, innovazione e sviluppo di funzioni condivise dall'aggregazione (es. progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, sviluppo di sistemi e strumenti integrati di gestione dei processi organizzativi e gestionali interni all'aggregazione);
- b) creazione, consolidamento e sviluppo delle reti di fornitura;
- c) valorizzazione dei sistemi di gestione della qualità a livello di aggregazioni e delle pratiche socialmente responsabili e di sostenibilità ambientale;
- d) marketing per lo sviluppo di prodotti/servizi che consentano l'ampliamento del mercato e dei canali distributivi - anche attraverso la creazione e promozione di un marchio di rete – e iniziative connesse;
- e) realizzazione di strutture di welfare aziendale;
- f) digitalizzazione e integrazione di pratiche tecnologie digitali dei processi produttivi;
- g) realizzazione di strutture commerciali, espositive, distributive, centri di assistenza e informazione;

2. Gli interventi di cui al comma 1:

- possono essere avviati:
 - a far data dal 1° gennaio 2025 per gli interventi realizzati dai soggetti aggregati di cui all'art. 4, comma 1 costituendi alla data di presentazione della domanda o costituiti in data non antecedente al 1° gennaio 2025;
 - a far data dal 1° luglio 2025 per i soggetti aggregati di cui all'art. 4, comma 1 costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2025.
- non devono essere materialmente completati e pienamente attuati prima della data di presentazione della domanda di contributo;
- devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione;
- devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a:
 - euro 20.000 se realizzati dai soggetti aggregati di cui all'art. 4, comma 1 costituendi alla data di presentazione della domanda o costituiti in data non antecedente al 1° gennaio 2025;

- euro 40.0000 se realizzati dai soggetti aggregati di cui all'art. 4, comma 1 costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2025.
- 3. Ai fini delle presenti disposizioni, per data di avvio si intende il primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La conclusione dell'intervento coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni.
- 4. Gli interventi non devono riguardare attività oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'art. 66 del Regolamento (UE) 1060/2021 o trasferimento di un'attività produttiva fuori dalla regione (NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno in conformità all'art. 65, paragrafo 1 lettera a) del Regolamento medesimo.
- 5. Non sono ammissibili i programmi di investimento riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, elencate nell'Allegato 1.

6) Spese ammissibili

1. Le spese relative agli interventi agevolati devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità, fatte salve le particolari disposizioni in materia di "opzioni di costo semplificate". In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:
 - a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
 - b) effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e comprovate da fatture quietanzate o idonea documentazione giustificativa;
 - c) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; i titoli di spesa devono, tra l'altro, riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comunicato da FI.L.S.E. S.p.A., pena l'inammissibilità della corrispondente spesa. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti sul territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione e comunicazione del codice unico di progetto (CUP) nei cui casi deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento;
 - d) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.
2. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- A. spese per acquisto di strumentazione, macchinari, impianti produttivi, attrezzature, hardware, nuovi di fabbrica ovvero usati, in tal caso nel rispetto di quanto disposto al successivo comma 3 del presente articolo, acquisto (cessione della proprietà o dell'uso) di programmi informatici, brevetti, marchi e licenze (es. licenze d'uso per piattaforme digitali, digital market, condivisione di documenti, ecc.), know-how, e costi per il deposito di brevetti o la registrazione di marchi strettamente correlati ai risultati ottenuti nella realizzazione del progetto; non sono ammissibili le spese relative a mezzi mobili ad eccezione di quelli strettamente necessari al ciclo produttivo, nuovi e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, il cui costo è riconosciuto nella misura massima del 30% dell'importo complessivo dei costi ammissibili riferiti agli altri beni di cui alla presente voce di spesa;
- B. spese per opere edili e impiantistiche, ivi comprese tutte le attività per oneri tecnici dalla progettazione al collaudo;
- C. spese per l'acquisizione di consulenze specialistiche prestate da soggetti esterni all'aggregazione, per analisi e studi di fattibilità, per attività di accompagnamento alla realizzazione dell'intervento, per la certificazione di qualità aziendale ed ambientale, di sicurezza e responsabilità sociale, comprese le spese di certificazione; spese per l'introduzione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es. soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business" e "e-commerce", punto vendita digitale, ecc.); nell'ambito delle consulenze esterne specialistiche sono ricompresi gli eventuali costi per l'inserimento temporaneo nella struttura organizzativa dell'impresa di un "Temporary Manager" con un contratto di consulenza, dedicato alla gestione, coordinamento e supervisione del progetto di rete;
- D. costi per promozione che derivino direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto (es. diffusione di informazioni, realizzazione di brochure e/o pubblicazioni, promozione tramite canali online, etc.);
- E. costi del personale impiegato nella realizzazione del progetto, nella misura di effettivo impiego nel progetto stesso (personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e in distacco) nel limite massimo del 20% del costo totale del progetto ammesso. Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro.
Le spese degli amministratori coinvolti nel progetto non possono essere superiori al 50% del costo annuo degli stessi;
- F. spese per la partecipazione a eventi connessi all'attività di marketing di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
- G. costi generali per la definizione e gestione del progetto, riconosciuti applicando ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario nella misura del

7% della somma delle spese ammissibili; la spesa non è soggetta a rendicontazione ma la quota parte del corrispondente contributo riconosciuto è vincolata al pagamento di costi indiretti sostenuti dal beneficiario che verranno descritti nella rendicontazione.

3. Le spese per acquisto di strumentazione, macchinari, impianti produttivi, attrezzature e hardware usati sono ammissibili se documentate da i) una dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta dei beni e che gli stessi, nel corso degli ultimi cinque anni, non hanno beneficiato di un contributo nazionale ed europeo e ii) una dichiarazione resa da un tecnico iscritto ad ordine o albo professionale che attesti che il prezzo dei beni non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo dei beni simili nuovi e che le caratteristiche tecniche dei beni usati acquisiti sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
4. Le spese di cui alla lettera E) sono ammissibili soltanto se riferite:
 - a personale direttamente dipendente del contratto di rete con soggettività giuridica e del consorzio o società consortile, che presenta domanda di contributo;
 - a personale in distacco da imprese che abbiano sottoscritto il contratto di rete con soggettività giuridica e da imprese del consorzio o società consortile che presentano domanda di contributo.
5. Gli attivi materiali e immateriali (cessione della proprietà dei beni di cui alla voce A) del precedente comma 2) sono ammissibili se considerati ammortizzabili.
6. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A., qualora recuperabile da parte del soggetto beneficiario, e qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
7. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) le spese effettuate/fatturate dai soggetti aderenti alla medesima aggregazione, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, punto E in relazione al personale in distacco;
 - b) le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, salvo quanto previsto alla precedente comma 2, punto E;
 - c) le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e

collaterale dei soggetti richiamati e fatturate da imprese, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati, fatto salvo quanto previsto alla precedente comma 2, punto E;

- d) l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento e relative la gestione corrente dell'impresa e di formazione del personale del beneficiario;
- e) gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
- f) l'acquisto di beni a fini dimostrativi, di rappresentanza e/o meramente sostitutivi;
- g) le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
- h) l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili¹;
- i) le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

8. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.

9. I conti correnti bancari o postali, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al soggetto beneficiario.

10. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

11. Sono ammissibili esclusivamente le spese fatturate direttamente al contratto di rete con soggettività giuridica, al consorzio o società consortile che presenta domanda di contributo e da questi sostenute.

¹ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc...

7) Agevolazioni concedibili

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto nella misura del 50% dell'importo delle spese ammissibili e fino all'importo massimo non superiore a euro 80.000, nel rispetto del regime "de minimis", di cui al Regolamento della Commissione 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L del 15.12.2023).
2. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento *de minimis*, relativamente alle stesse spese ammissibili.
3. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, il contributo è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato – nel rispetto delle regole dalle stesse previste – a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

8) Procedure e modalità di accesso

1. Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 14/04/2026 e fino al giorno 21/04/2026, fatto salvo che si procederà alla chiusura anticipata dello sportello nel giorno in cui le richieste presentate supereranno le risorse disponibili.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì (salvo festività) dalle ore 8.30 alle ore 17.30.

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 31/03/2026.

2. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.
3. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

4. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
5. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8a) documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "bandi on line", con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - a) copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui all'art. 6 del bando;
 - b) computo metrico estimativo relativo alle opere edili e impiantistiche oggetto dell'intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezziario regionale più recente con data e intestazione dell'impresa richiedente;
 - c) elaborati tecnici del progetto predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche.

In caso di raggruppamenti non ancora costituiti:

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa partner, di impegno alla costituzione del raggruppamento.

2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.
3. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
4. Gli eventuali titoli abilitativi e di disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente, e comunque antecedentemente alla richiesta di erogazione, e mantenuti presso la propria sede

a disposizione per gli eventuali controlli.

8b) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa.
2. Le domande presentate nei termini vengono ordinate, per l'esame istruttorio, sulla base del rapporto tra la somma della nuova occupazione generata dall'intervento e dell'occupazione mantenuta nella sede dell'aggregazione in Liguria (nel periodo decorrente dalla data di avvio del progetto fino al termine ultimo previsto per la rendicontazione della spesa) in termini rispettivamente di nuovi posti di lavoro creati a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente, in applicazione di contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di posti di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente mantenuti, e la somma dei costi dell'intervento proposto:

$$\frac{\text{nuova occupazione generata} + \text{occupazione mantenuta}}{\text{importo intervento proposto}}$$

3. Ai fini della valorizzazione della "nuova occupazione generata", viene assegnato un valore pari a 2 per ciascun nuovo posto di lavoro creato a tempo indeterminato, incrementato di 1 punto per ciascuna assunzione di persone con disabilità aggiuntiva rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68². Ai fini della valorizzazione del "mantenimento dei posti di lavoro esistenti", viene assegnato un valore pari a 1 per ciascun posto di lavoro a tempo indeterminato mantenuto³.
4. Il rapporto di cui al punto 3 è ulteriormente incrementato dei valori sottoindicati in base ai seguenti criteri premiali:

criterio	Valore incrementale
Sostenibilità ambientale (beneficiario in possesso di certificazione ambientale o intervento ricomprensente costi per acquisizione di certificazione ambientale)	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
(Cantierabilità e tempi di realizzazione dell'intervento) Realizzazione dell'intervento entro 6 mesi dalla presentazione della domanda	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
Sostenibilità ambientale dell'intervento (in termini di acquisto di macchinari con tecnologie che minimizzano il consumo di risorse (ad es. energia, acqua ecc.), le emissioni di gas a effetto serra e la produzione di rifiuti destinati a smaltimento)	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
(Conseguimento da parte dell'impresa proponente del	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al

² I valori saranno riproporzionati in caso di lavoratori assunti a tempo parziale (es. part time al 50% =0,5)

³ I valori saranno riproporzionati in caso di lavoratori a tempo parziale (es. part time al 50% =0,5)

"rating di legalità) Possesso da parte dell'impresa richiedente del "rating di legalità	punto 3
(Rilevanza della componente femminile e giovanile) impresa la cui compagine sociale sia costituita per almeno il 50% da donne o giovani (di età non superiore a 35 anni) con almeno il 50% del capitale sociale possesto, alla data di presentazione della domanda, di certificazioni della parità di genere di cui all'art. 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162 o aggiuntive rispetto alla certificazione di parità di genere atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile o possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani. Soggetti proponenti che promuovono la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura attraverso idonee misure di welfare aziendali o altre azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità.	Incremento di un valore pari al 2% del rapporto di cui al punto 3 Incremento di un valore pari al 2% del rapporto di cui al punto 3 Incremento di un valore pari al 2% del rapporto di cui al punto 3
Coerenza con le priorità della smart specialization strategy (S3)	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3 qualora l'intervento sia realizzato in uno degli ambiti prioritari della S3 (tecnologia del mare, sicurezza e qualità della vita e salute e sicurezza della vita)
Attività appartenenti al settore della green economy	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3
Sinergie con la Strategia Eusalp per favorire lo sviluppo a livello macroregionale delle filiere produttive di interesse regionale attraverso il trasferimento tecnologico e innovativo, il sostegno alla competitività e all'occupazione	Incremento di un valore pari al 5% del rapporto di cui al punto 3 in caso di dimostrate sinergie con la Strategia Eusalp per favorire lo sviluppo a livello macroregionale delle filiere produttive di interesse regionale attraverso il trasferimento tecnologico e innovativo, il sostegno alla competitività e all'occupazione

5. Nel caso di parità si procederà al sorteggio in presenza di notaio.
6. FI.L.S.E. S.p.A. procede alla valutazione istruttoria delle domande pervenute secondo l'ordine come sopra determinato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
7. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011 e della legge n. 241/90.
8. Qualora, nel corso dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, FI.L.S.E., ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine

stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono in ogni caso sanabili le omissioni, inesattezze, e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione obbligatoria e/o essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È altresì causa di rigetto o inammissibilità della domanda, la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste nel presente bando.

9. Superata la verifica formale, FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato.
10. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
11. In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
12. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
13. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
14. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria.
15. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

16. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:

- a. l'ammissibilità formale della domanda;
- b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- a. rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- b. completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);
- c. requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, ecc.);
- d. coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e. coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale;
- f. coerenza con gli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto Vas con riferimento al DNSH;
- g. assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri di selezione sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine al criterio di selezione n. 4 (Sostenibilità finanziaria del progetto) abbia esito positivo e che conseguano punteggio minimo uguale a 25.

	n.	Criteri	Elementi di valutazione	punteggio	
Qualità dell' operazione	1	Qualità progettuale	Livello di definizione e chiarezza degli obiettivi e delle modalità di attuazione dell'intervento	nulla bassa media alta	0 3 6 10
			Congruità dell'intervento in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi e coerenza dei tempi di realizzazione	nulla bassa media alta	0 3 6 10
	2	Capacità dell'operazione di innalzare la competitività dell'impresa	Livello di definizione e chiarezza nell'analisi sugli effetti dell'intervento in termini di innalzamento della competitività dell'impresa e miglioramento della posizione dell'impresa sul mercato di riferimento	nulla bassa media alta	0 3 6 10
	3	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita	Livello di definizione e chiarezza nell'analisi sugli effetti dell'intervento in termini di crescita e rafforzamento produttivo	nulla bassa media alta	0 3 6 10
Sostenibilità finanziaria e qualità economico finanziaria del progetto	4	Sostenibilità finanziaria del progetto	Valutazione: negativa positiva	0 10	
	5	Qualità economico – finanziaria del progetto	Livello di definizione, chiarezza e congruenza dell'analisi costi/benefici	nulla bassa media alta	0 3 6 10

9) Procedura di erogazione

1. L'erogazione dell'agevolazione concessa è subordinata alla disponibilità della sede del beneficiario sul territorio della regione Liguria.
2. L'agevolazione sarà erogata, entro 80 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del

beneficiario, secondo le seguenti modalità:

- a. anticipo fino al 95% dell'agevolazione concessa – a richiesta del beneficiario – che potrà essere erogato previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che sarà disponibile sul sistema "bandi on line", che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo;
 - b. una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure, in caso di avvenuta richiesta di anticipazione, la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato, previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line;
 - c. saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.
3. L'erogazione delle agevolazioni è, in ogni caso, subordinata, ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:
- a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, F.I.L.S.E. provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;
 - b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

10) Obblighi del beneficiario

1. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:
 - a) realizzare materialmente e concludere il programma di investimento entro i termini previsti all'art. 5, conformemente alla proposta approvata;

- b) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
- c) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

- d) non trasferire alienare, cedere o destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati, per la durata di 3 anni dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti, alienati, ceduti e/o destinati ad usi diversi;
- e) mantenere per la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
- f) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- g) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio – economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- h) comunicare a F.I.L.S.E. ogni eventuale informazione concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al beneficiario del contributo concesso;
- i) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 – *Responsabilità dei beneficiari* del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
 - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito

dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027

e inoltre

– durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;

- k) accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
- l) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
- m) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP (codice unico progetto), salvo quanto previsto all'art. 6 del bando;
- n) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
- o) aggiornare al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto delle norme antiriciclaggio.

11) Variazioni successive alla concessione del contributo

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a F.I.L.S.E. ogni variazione sostanziale soggettiva del soggetto beneficiario o all'operazione agevolata, nonché ogni fatto che possa determinare una modificazione sostanziale dell'aggregazione. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale, ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari.
2. Qualsiasi variazione soggettiva del beneficiario deve garantire che il nuovo soggetto derivante dalla variazione sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando e assuma i medesimi obblighi assunti dal soggetto originario e si impegni a rispettare le previsioni del bando.
3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, F.I.L.S.E. svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di

ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria.

4. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa. Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.
5. In ogni caso l'aggregazione deve mantenere il requisito del numero minimo di imprese partecipanti previsto dal bando. Qualora la composizione del raggruppamento partecipante scenda al di sotto del limite minimo di tre soggetti prima della completa realizzazione delle attività si procederà alla revoca totale del contributo.

12) Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa entro i termini previsti all'art. 5 del bando;
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia mantenuto per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento;In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;
 - e) il beneficiario abbia trasferito, alienato, ceduto o destinato ad usi diversi da quelli previsti dall'iniziativa finanziata, i beni acquistati o realizzati prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da

idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti alienati, ceduti e/o destinati ad usi diversi;

- f) l'iniziativa si configuri come intervento di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 o di cui all'art. 16, comma 1 del Codice degli incentivi;
- g) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
In caso di scostamento in riduzione rilevato tra i dati esposti in domanda e quelli a consuntivo relativi alla nuova occupazione generata e/o mantenuta dall'iniziativa e/o la mancata conferma di quanto indicato in domanda in merito ai criteri di priorità, che comportino l'alterazione dell'ordine, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato.
- h) sia avviata nei confronti del beneficiario di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente, secondo il codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- i) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- j) il beneficiario non abbia rispettato i limiti di cumulo delle agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento;
- k) sia accertato uno dei motivi di esclusione previsti dell'art. 4, comma 6 e 7, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), nel caso di DURC irregolare;
- l) il beneficiario abbia rinunciato alle agevolazioni;
- m) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
- n) il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a FI.L.S.E. le spese dell'intervento o abbia rendicontato a consuntivo spese ammissibili di importo inferiore alla somma minima ammissibile di cui all'art. 4 "iniziative ammissibili" del bando, salvo, in questo ultimo caso, cause di forza maggiore debitamente motivate;
- o) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti dell'impresa beneficiaria

2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso
4. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
5. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, lettera a), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione ai sensi dell'art. 16 del codice degli incentivi, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali. Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.
6. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

13) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio da F.I.L.S.E., in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.

3. Oltre ai controlli di cui al comma 2 del presente articolo, FI.L.S.E. può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.
4. Laddove, all'esito dell'attività di controllo, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo – con le modalità di cui al punto 12 del presente bando – e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 316 ter del Codice penale.

14) Monitoraggio e valutazione

1. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da FI.L.S.E. finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli incentivi.

15) Principio del “non arrecare un danno significativo” (Do not significant harm, DNSH)

1. Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
2. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
 - transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
 - prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. e sono state integrate anche con:
 - energia;
 - paesaggio e beni culturali;
 - elettromagnetismo;
 - rumore;
 - popolazione e qualità della vita.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
 - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
 - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
 - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.
4. Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
5. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
6. Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.3.2 sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

16) Tutela della privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata allapresente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato A)
2. FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di

Anticorruzione e Trasparenza, conparticolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 14 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti: rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società FI.L.S.E. S.p.A., con sede legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy; pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo

autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando “Creazione e sviluppo di reti e aggregazioni di imprese”, nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando “Creazione e sviluppo di reti e aggregazioni di imprese”.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di F.I.L.S.E. S.p.A. secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.

In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra

esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e F.I.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio: informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente articolo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto.

Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e 2021/1060.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi

carichi pendenti (Testo A)”; tali dati saranno trattati

– oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie disoggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- FI.L.S.E. S.p.A., sede legale Via Peschiera 16 – 16122 Genova, telefono 010 – 8403303 Fax 010 – 542335 posta elettronica certificata: filse.filse@pec.it,
- Gli incaricati di FI.L.S.E. S.p.A. e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all’Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario,

accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it;

protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)